

LE NOVITÀ DEL DM 25/07/2023

9.3.1 Il processo di bilancio degli enti locali

15 SETTEMBRE - Il processo di bilancio degli enti locali è avviato **entro il 15 settembre** di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili dei servizi:

- dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio), predisposto dall'esecutivo con l'assistenza del Segretario comunale
- dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario

Il c.d. bilancio tecnico è costituito da:

- a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese, degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità;
- c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP.

Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell'ente (all'esecutivo ed al Segretario) con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza.

Se nel corso dell'elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all'organo esecutivo ed al Segretario comunale, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese.

In assenza di indirizzi dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente.

ENTRO IL 5 OTTOBRE sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della documentazione ricevuta, i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza.

L'assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità.

ENTRO IL 20 OTTEBRE, tenuto conto degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).

In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione.

ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO l'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del Segretario comunale, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare con gli allegati.

Il responsabile del servizio finanziario trasmette immediatamente il progetto di bilancio deliberato dall'organo esecutivo all'organo di revisione per il parere previsto da **rendere entro 15 giorni**.

ENTRO il 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO il Consiglio approva il bilancio di previsione e l'eventuale nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.

9.3.3 Il processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni

Sono considerati di piccole dimensioni gli enti locali con meno di 50 dipendenti **o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate.**

A tal fine, **entro il 30 settembre** di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria.

Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione.

Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'Organo di revisione).

L'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.3.1.

9.3.6 Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio

Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.

Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, **l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.**

Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali **valutano l'effettiva necessità** di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione.

Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.

Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, **l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.**

Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali **valutano l'effettiva necessità** di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione.

Per gli enti che decidono di avvalersi dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio:

- i responsabili degli uffici propongono al responsabile del servizio finanziario le modifiche alle previsioni del bilancio tecnico **entro 85 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;**
- il responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e lo trasmette all'organo esecutivo **entro 60 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;**
- l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati **entro 45 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.**

Nel caso di brevi differimenti, non coerenti con le tempistiche previste nel presente paragrafo, l'organo esecutivo individua le scadenze del processo di bilancio sulla base della durata dell'esercizio provvisorio autorizzato.

IL RUOLO DEL REVISORE NELL'ITER DEL BILANCIO

Prima considerazione

.....**Entro il 15 novembre:** di ogni anno, l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati.

- Il responsabile del servizio finanziario trasmette immediatamente il progetto di bilancio deliberato dall'organo esecutivo all'organo di revisione per il parere previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera b) del Dlgs 267/2000. **L'organo di revisione rende il proprio parere non oltre i 15 giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare.**

.....si ricorda che a oggi l'articolo 174 del Tuel, comma 1, prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Dup siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati **entro il 15 novembre di ogni anno.**

Tra gli allegati di legge, **nonostante l'intervento dell'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 160 del 2016 che dal comma 1 dell'articolo 174 ha soppresso le parole «ed alla relazione dell'organo di revisione»**, l'articolo 11, comma 3 lettera h) del Dlgs 118/2011 prevede, invece, che tra gli allegati al bilancio ci sia anche la relazione dell'organo di revisione.

A tal riguardo per quanto concerne il termine dei 15 giorni, si ricorda che l'Ancrel nell'ambito delle proposte di modifica del Tuel, ha suggerito di prevedere un termine non inferiore ai 20 giorni per il bilancio di previsione e per il provvedimento di salvaguardia, 5 giorni per le variazioni di bilancio mentre per tutti gli altri pareri, salvo diverso termine previsto dalla normativa, il termine suggerito è non inferiore ai 7 giorni decorrente dalla trasmissione della richiesta di parere.

Seconda considerazione

Discorso diverso è il caso in cui l'Ente non approvi il bilancio di previsione entro il 31/12. in questo caso l'organo di revisione dovrebbe essere di impulso. Già con il verbale di cassa al 30/09/2023 o con separata verbalizzazione si consiglia di fare il punto con l'Ente dello stato dell'arte dell'iter di bilancio. Infatti in caso di esercizio provvisorio l'Ente dovrà comunque dare atto di non essere stato inerte nel tentativo di approvare il bilancio al 31/12. Analogamente, l'organo di revisione sarà di impulso durante l'esercizio provvisorio affinché l'Ente si organizzi per rispettare la prima scadenza prevista dalla proroga senza attendere inerte l'ennesima proroga.

Terza considerazione – il DUP e piano del fabbisogno del personale

La programmazione del DUP ed il Piano del Fabbisogno del Personale deve costituire il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la successiva predisposizione ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito del Piao. **Al riguardo è opportuno ricordare che l'organo di revisione non deve rilasciare alcun parere sul Piao se non per quanto riguarda la sottosezione dedicata alla programmazione del personale, come precisato anche nello schema di parere Cndcec-Ancrel sopra richiamato.**

Superfluo sottolineare che l'Organo di Revisione dovrà seguire con molta attenzione l'iter per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed il regolare avanzamento e svolgimento delle operazioni relative controllando tutte le scadenze e gli adempimenti che prevede la norma.